

Messaggio

numero

6411

data

19 ottobre 2010

Dipartimento

DFE / DT / DI

Concerne

Rilascio alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, approvazione della variante al Piano regolatore di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone e autorizzazione al dissodamento

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di decreto legislativo inteso a rilasciare alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, la concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca presso la località Gannone per la costruzione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica, ad approvare la variante del Piano regolatore di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone ed autorizzare il relativo dissodamento.

I. INTRODUZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

1. Richiesta di concessione

La società Senco Holding SA di Locarno nel 2004 ha sottoposto al Comune di Brione Verzasca una valutazione relativa ad una possibile utilizzazione idroelettrica della Verzasca a valle del Comune di Brione. Il Comune, sulla base delle risultanze dello studio, ha dato incarico a detta società di redigere, in collaborazione con IM Ingegneria Maggia SA di Locarno, uno studio di fattibilità quale base per l'ottenimento di una concessione.

Lo studio redatto all'inizio del 2005 ha costituito la documentazione per la presentazione della domanda di concessione in forma preliminare. Dalla valutazione espletata dai servizi cantonali competenti sono emerse delle lacune e delle situazioni conflittuali. In particolare, per il tramite della lettera dell'Ufficio dell'energia del 15 giugno 2005, sono stati richiesti degli approfondimenti e dei complementi di informazione in sintonia con i preavvisi dei servizi cantonali consultati per permettere una corretta valutazione complessiva del progetto.

Le richieste dei servizi, in parte ribadite dal Dipartimento del territorio nell'esame preliminare legato alla variante di Piano regolatore, sono state oggetto di note integrative tecniche ed idrobiologiche consegnate nell'estate 2006 e nell'autunno 2007.

In data 24 giugno 2009 a nome della costituenda CEL Brione SA è stata ufficialmente presentata al Consiglio di Stato la domanda di concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone finalizzata alla produzione di energia elettrica. La

domanda è stata pubblicata per un periodo di 30 giorni (data della pubblicazione FU 56/2009 del 17 luglio 2009).

I servizi cantonali interessati hanno avuto modo di esaminare il progetto e di formulare pareri sulla base delle rispettive leggi di competenza e conformemente alla politica cantonale promossa dal Consiglio di Stato che prevede di sostenere, con prudenza, questi progetti se garanti della sostenibilità ambientale.

2. Coordinamento delle procedure

Con l'entrata in vigore della Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord) del 10 ottobre 2005 (entrata in vigore il 1. gennaio 2007) si è voluta garantire un'applicazione coordinata delle varie norme che rientrano nelle competenze di diverse autorità. Nel caso in oggetto, con la citata legge vengono così coordinate la procedura di rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque con quella di modifica dei piani di utilizzazione e quella di dissodamento. Secondo l'art. 7 cpv. 1 e capv. 2 lett. a Lcoord la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale è la procedura di concessione. In concreto, competente per il rilascio della concessione -e quindi per l'emanazione della decisione globale- è il Gran Consiglio; infatti, la potenza lorda media del piccolo impianto idroelettrico di Brione Verzasca superiore ai 220 kW determina la competenza del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LUA.

Con il presente Messaggio, il Consiglio di Stato trasmette pertanto al Gran Consiglio, in maniera coordinata, le istanze di rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque, di approvazione della variante di PR e di rilascio dell'autorizzazione al dissodamento. Conformemente al principio del coordinamento adottato, nel presente Messaggio vengono valutati congiuntamente e coordinati i preavvisi dei servizi consultati che si sono espressi sia sulla variante di PR, sia sul dissodamento, sia sulla richiesta di concessione delle acque.

II. CONTESTO DI POLITICA ENERGETICA FEDERALE E CANTONALE

1. Politica energetica a livello federale

Nel febbraio 2007 il Consiglio federale, per far fronte al prevedibile deficit energetico, ha deciso di fondare la sua politica energetica sui seguenti quattro pilastri: efficienza energetica, incentivazione delle energie rinnovabili, politica estera in materia energetica e impianti di grande potenza. Nell'ambito di questa decisione il Consiglio federale ha quindi incaricato il DATEC di elaborare entro la fine del 2007 i piani di azione per le misure di efficienza energetica in tutti i settori.

L'attuazione della politica energetica nazionale, legata ad obiettivi impostati anche a livello internazionale nell'ambito di una politica climatica globale, si declina sostanzialmente percorrendo il risparmio energetico da una parte e la promozione delle energie da fonte rinnovabile dall'altra.

Nel febbraio 2008 il Consiglio federale ha deciso una serie di misure di politica energetica che sono confluite nei piani di azione "Efficienza energetica" e "Energie rinnovabili", con proposte che si estendono sul periodo dal 2007-2020 armonizzate con i nuovi obiettivi e le misure della politica climatica. Questi piani prevedono la riduzione del consumo di energie fossili, la stabilizzazione del consumo di elettricità e l'incremento della quota di energie rinnovabili. Tramite queste misure, il consumo di energie fossili dovrà diminuire del 20% entro il 2020, la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico totale aumentare del 50% e l'aumento del consumo di corrente elettrica limitarsi al 5% tra il 2010 e il 2020. I piani d'azione prevedono inoltre di stabilizzare il consumo energetico dopo il 2020.

In accordo con i presupposti alla base della nuova politica energetica promossa dalla Confederazione, la politica ambientale, con particolare riferimento agli effetti sul clima, è strettamente legata a quella energetica. Le misure volte a migliorare l'efficienza energetica e a incrementare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico hanno ripercussioni positive sulla lotta contro i cambiamenti climatici.

Sulla base di questa impostazione, la Confederazione ha pure aggiornato il quadro legislativo federale: la revisione della legge sull'energia prescrive, entro il 2030, un aumento di almeno 5'400 GWh della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di cui 2'000 da fonte idroelettrica). Ciò corrisponde a circa il 10% dell'attuale consumo di energia elettrica e comprende anche un pacchetto di prescrizioni concernenti l'incentivazione delle energie rinnovabili (in particolare la forza idrica) e di misure volte ad aumentare l'efficienza energetica nel settore elettrico. La colonna portante è rappresentata dalla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC, disciplinata dall'Ordinanza sull'energia). Con essa viene indennizzata la corrente prodotta con nuove centrali che sfruttano le energie rinnovabili.

Attraverso il Programma Energia 2000 dapprima, e SvizzeraEnergia in seguito, la Confederazione ha proposto una serie di misure atte fra l'altro alla promozione dell'utilizzazione della forza idrica per la produzione di elettricità, e in particolare la produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale la forza idrica.

Al riguardo SvizzeraEnergia ha posto obiettivi chiari e ambiziosi che includono l'Incremento della produzione di energia idroelettrica, in particolare da piccole centrali idroelettriche.

L'istituzione della RIC, quale principale strumento incitativo, viene finanziata tramite un prelievo massimo di 0.6 cts/kWh sui costi di trasporto delle rete ad alta tensione. Gli impianti idroelettrici sono sostenuti in maniera inversamente proporzionale fino ad una potenza di 10 MW, con lo scopo evidente di permetterne la realizzazione del maggior numero possibile quale contributo all'immissione di energia rinnovabile nella rete di distribuzione.

L'Ufficio federale dell'energia stima che vi siano numerose ubicazioni che vantano un potenziale non indifferente per piccoli impianti idroelettrici. La somma di questi potenziali non è nota con precisione, analisi dettagliate effettuate in piccole regioni permettono tuttavia di avanzare ipotesi plausibili. Nell'ambito delle piccole centrali idroelettriche (impianti con potenza fino a 10 MW), SvizzeraEnergia stima un potenziale di sviluppo di ca. 2'200 GWh all'anno, che potrebbe essere sfruttato. Dal 2002 il Programma Piccole centrali idrauliche ha sostenuto circa 500 progetti, un centinaio nel solo 2008. La produzione potenziale annuale dei progetti supera i 93 GWh e la potenza totale si eleva a quasi 26 MW.

Nel contesto della politica nazionale in materia di energia, con riferimento alla promozione dell'uso di fonti energetiche indigene e rinnovabili, è quindi dato particolare spazio alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale e sostenibile la forza idrica.

L'Ufficio federale dell'energia ritiene che l'attuazione della legge federale sulla protezione delle acque e gli sviluppi previsti in seguito ai cambiamenti climatici causeranno una riduzione della produzione di elettricità di origine idrica. In particolare, a livello svizzero si prospetta una possibile riduzione della produzione dovuta ai mutamenti climatici nel 2050 di ca. 2'000 GWh/a, che corrisponde a ca. il 6% del totale della produzione idroelettrica svizzera del 2006 (35'483 GWh). L'applicazione della normativa per il rilascio di deflussi minimi adeguati (Legge federale sulla protezione delle acque, LPAC) determinerà, da parte

sua, una perdita di produzione al momento del rinnovo delle grosse concessioni idroelettriche stimata al 5% del totale della produzione idroelettrica nazionale¹.

Visti questi presupposti, la politica energetica federale non punta pertanto solo ad aumentare la produzione elettrica di origine idrica, ma anche a mantenere l'attuale volume, nonostante le nuove condizioni quadro climatiche e legali.

Da tutto ciò discende chiaramente che il sostegno alla realizzazione di piccoli impianti idroelettrici è una misura attiva della nuova politica energetica federale: è evidente che presi singolarmente questi impianti non possono rappresentare un contributo determinante all'approvvigionamento energetico del Paese; l'interesse risiede nella realizzazione di tutti quei progetti che sfruttano al meglio il potenziale della forza idrica compatibilmente con le esigenze ambientali, anche nell'ottica di non incidere nella produzione idroelettrica nazionale in seguito all'adempimento delle restrizioni nei prelievi dovute all'applicazione delle nuove norme di protezione delle acque e ai cambiamenti climatici. Il Consiglio federale ha peraltro già approvato il principio di prolungare il programma SvizzeraEnergia per dieci ulteriori anni (dal 2011 al 2020), riconoscendo la bontà degli strumenti implementati della politica energetica anche in relazione allo sviluppo della produzione di energie rinnovabili.

2. Politica energetica a livello cantonale

Anche a livello cantonale, tramite le Linee direttive 2008-2011, il Consiglio di Stato ha confermato la centralità della questione energetica nel quadro della lotta ai mutamenti climatici, della salvaguardia dell'ambiente e della salute. La politica ambientale, con particolare riferimento agli effetti sul clima, è strettamente legata a quella energetica.

Le misure programmatiche inserite nelle Linee Direttive sono suddivise in tre distinte schede, tra cui la Scheda 3: Produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili.

Tra le misure figurano segnatamente la valorizzazione e l'ottimizzazione del patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica (la quota parte di energia elettrica nella struttura dei consumi dovrà passare dal 30 a circa il 40-45%) e l'aumento della produzione di energia rinnovabile (la quota parte delle energie rinnovabili sul totale dei consumi deve raggiungere il 5%).

Nell'ambito dei lavori di revisione del Piano direttore cantonale si è proceduto all'allestimento di una specifica scheda sull'energia, che attui quanto indicato con l'obiettivo 27 del Decreto legislativo concernente l'adozione degli Obiettivi pianificatori cantonali: sviluppare e attuare una politica energetica sostenibile tramite l'uso equilibrato delle attuali infrastrutture, il risparmio e l'impiego delle fonti rinnovabili. Viene fatto in particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta e al sostegno dello sfruttamento sostenibile delle fonti indigene e rinnovabili.

L'importanza dello sfruttamento della forza idrica è uno dei punti presenti nella scheda V3 *Energia*. Esso tiene conto del coordinamento necessario tra sfruttamento e protezione della risorsa acqua nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. Le tematiche toccate dalla realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico sono infatti molteplici e comprendono aspetti tecnici, finanziari, ambientali e di natura economica. La produzione di energia idrica è viepiù confrontata con interessi divergenti - pesca, protezione delle acque e della natura, svago, ecc. - non forzatamente inconciliabili, ma che necessitano di un coordinamento e di una ponderazione globale. È quindi necessario concepire una politica energetica e ambientale sostenibile, che ponga la forza idrica al centro dell'attenzione. Ciò considerato, gli indirizzi della pianificazione superiore prevedono di sostenere con prudenza la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici (minicentrali), compatibilmente con le esigenze ambientali ed economiche.

¹ Ufficio federale dell'energia UFE, Stratégie d'utilisation de l'énergie hydraulique en Suisse, marzo 2008

La scheda V3 pone precise condizioni e criteri per la realizzazione di nuove piccole centrali. Oltre all'identificazione dei criteri di non entrata in materia per questi progetti, la scheda è volta a permettere di chiarire, in fase pianificatoria, la fattibilità dell'impianto che deve dimostrare di essere finanziariamente sostenibile anche considerata l'ottemperanza delle misure ambientali (definite dalla scheda stessa) che ne riducono la produzione di energia. La realizzazione di questi impianti conformemente ai criteri posti dalla scheda di PD è pure uno strumento di attuazione del Piano energetico cantonale posto in consultazione dal CdS il 18 agosto 2010² (cfr. in particolare scheda P.1 Idroelettrico).

Gli indirizzi sopra citati sono inoltre coerenti pure con la politica di utilizzazione parsimoniosa dell'energia elettrica, propugnata dalla Confederazione e dal Cantone nell'attuale legge cantonale sull'energia, e con il postulato della diversificazione dell'approvvigionamento del Cantone in energia.

Si richiama infine la necessità di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro e a prezzi concorrenziali e questo in un'ottica non solo economica ma anche socio-economica.

III. IL PROGETTO

I dati principali del nuovo impianto idroelettrico di Brione Verzasca, descritto nel progetto definitivo, sono i seguenti:

– quota vaso presa	721	m.s.m.
– quota centrale (iniettore turbina)	658	m.s.m.
– salto lordo di concessione	67	m
– salto netto con Q_d	60.4	m
– portata di dimensionamento Q_d	2700	l/s
– deflusso residuale minimo (art 31 LPAc)	370	l/s
– volume d'acqua derivata medio	51.4	mio m ³
– potenza media lorda	1070	kW
– potenza installata	1290	kW
– produzione media di energia	6.6	mio kWh
– turbina cross-flow		
▪ potenza nominale P_T	1330	kW
▪ portata nominale Q_T	2.7	m ³ /s
▪ velocità di rotazione M_T	250	giri/minuto
– Generatore		
▪ tipo	sincrono	
▪ potenza nominale P_G	1'500	kVA
▪ velocità di rotazione n_T	250	giri/minuto
▪ tensione	420	V
– Trasformatore		
▪ potenza P_{Tr}	1.6	MVA
▪ rapporto di trasformazione	16.8±0.5/0.42	kV
– Condotta forzata		
▪ diametro DN	1200-1000	mm
▪ lunghezza	615	m
▪ modalità di posa	in cunicolo appoggiata su selle / interrata all'esterno	

² Piano Energetico Cantonale, Rapporto per la consultazione e Schede settoriali, luglio 2010

– Canale di restituzione		
▪ lunghezza	~ 3	m
▪ dimensioni	2.0 x 1.0	m
▪ pendenza media	1	%

IV. PREMESSE DI ORDINE FORMALE

1. Documenti di approvazione

1.1 *Atti inerenti la concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche di superficie*

- Incarto Impianto idroelettrico di Brione Verzasca; Progetto definitivo (giugno 2009) contenente:
 - Relazione tecnica (giugno 2009)
 - Preventivo (febbraio 2009)
 - Effetti della captazione sull'ecosistema acquatico del fiume Verzasca; Perizia idrobiologia (marzo 2009)
 - Piani illustrativi

1.2 *Atti costitutivi la variante del PR di Brione Verzasca*

- Fascicolo Zone per attrezzature d'interesse pubblico Microcentrale elettrica "Gannone" (marzo 2009) contenente:
 - Rapporto di pianificazione
 - Norma di attuazione
 - Estratti del Piano del paesaggio e del Piano del traffico/AP-EP(1:1000)
- Proposte di misure supplementari di compenso (dicembre 2008)
- Estratto del Piano del paesaggio, Progetto allo studio (1:5000, febbraio 2009)

1.3 *Atti inerenti il dissodamento*

- Istanza di dissodamento per l'inclusione dell'area per la costruzione della centrale nel Piano regolatore (giugno 2007)

2. Osservazioni sulle rappresentazioni grafiche della variante e della domanda di dissodamento

L'area oggetto della variante è relativamente discosta dalle zone edificabili. La stessa è riportata sul PR vigente unicamente nel Piano integrante del paesaggio e del traffico, in scala 1:25'000. Il Consiglio di Stato condivide quindi la scelta di rappresentare graficamente la variante sulla base di un estratto del Piano del paesaggio e del Piano del traffico/AP-EP delle rappresentazioni grafiche relative al progetto di indirizzo per la revisione del PR comunale (esame preliminare rilasciato dal Dipartimento del territorio il 25 ottobre 2002), quale rappresentazione grafica meglio atta alla precisazione e alla delimitazione della nuova zona di utilizzazione.

Si precisa ad ogni modo che la procedura pianificatoria formale, dal punto di vista grafico, riguarda unicamente l'introduzione dell'area riservata alla costruzione dell'edificio della centrale idroelettrica (area identificata sui piani quale "Area interessata alla variante"), mentre tutte le indicazioni esterne a tale area non sono oggetto di approvazione formale in questa sede. Si tratta piuttosto dell'informazione sulle modalità di integrazione dell'area

EAP in oggetto nell'ambito del disegno pianificatorio comunale, che sarà quindi aggiornato su queste basi, e che deve ancora essere sottoposto al legislativo comunale. In questo modo è resa possibile una valutazione della scelta pianificatoria del Comune anche in riferimento al progetto di revisione del PR di Brione Verzasca, garantendo così la conformità di questa scelta con la pianificazione in atto.

Si rileva un'incongruenza tra la delimitazione grafica della nuova zona AP-EP sul PR e la planimetria del dissodamento richiesto tramite la relativa istanza. Appurato che la posizione corretta del nuovo edificio corrisponde a quella attribuita dagli atti pianificatori (centrale addossata al ponte sulla strada cantonale), il Consiglio di Stato propone di approvare il dissodamento di una superficie boschiva limitata al minimo indispensabile (cfr. cap. V pto. 5).

V. CONSIDERAZIONI DI MERITO

1. Verifica da parte dei servizi dello Stato e della Confederazione

1.1 Consultazione dei servizi nell'ambito della procedura di concessione

La documentazione completa della domanda di concessione è stata sottoposta in data 8 aprile 2010 agli uffici federali competenti in materia per presa di posizione. In particolare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato chiesto di esprimersi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPac, RS 814.20) e parallelamente l'Ufficio federale dell'energia (UFE) si è espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi, RS 721.80).

La risposta dell'UFAM è stata inoltrata con lettera del 9 giugno 2010 e quella dell'UFE con lettera del 24 giugno 2010.

Nella sua risposta l'UFAM, pur ritenendo corretta la valutazione del calcolo dei deflussi minimi secondo gli articoli 31 e 32 LPac, propone di respingere la domanda di concessione in quanto giudicata non conforme ai principi della conservazione integrale e della salvaguardia degli oggetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Nelle sue valutazioni l'UFAM non tiene tuttavia conto degli aspetti ambientali globali quali la possibile riduzione del CO₂, il sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile, ecc. che devono nondimeno essere tenuti in considerazione dall'autorità decisionale per procedere con una ponderazione completa degli interessi - anche ambientali - in gioco.

L'UFE nella sua risposta sottolinea l'importanza della promozione delle energie rinnovabile ed in particolare dell'utilizzazione della forza idrica. Innanzitutto la forza idrica rappresenta una fonte d'energia indigena e contribuiscono perciò in modo considerevole ad un approvvigionamento sicuro e meno dipendente dall'estero. In secondo luogo, la produzione d'elettricità basata sulla forza idrica non comporta emissione di CO₂ ed è pertanto un elemento importante della politica climatica svizzera.

L'impianto in questione fornirebbe una produzione interessante di energia elettrica da fonti rinnovabili ed indigene in zone periferiche. Le portate di dimensionamento corrispondono ai deflussi del fiume Verzasca alle opere di presa, riscontrabili durante 135 giorni circa (inclusa l'acqua di dotazione), e può dunque essere considerata razionale. Secondo l'ufficio federale dell'energia il progetto è stato accuratamente elaborato e risulta convincente; esso può pertanto essere approvato dal punto di vista dell'utilizzo razionale delle forze idriche ai sensi dell'articolo 5 LUFi.

L'UFE nelle sue conclusioni introduce una considerazione rilevante dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di politica energetico-ambientale della

Confederazione affermando che se l'impianto non venisse realizzato la mancata produzione di circa 6,6 GWh dovrebbe perlomeno venir compensata in altri modi.

1.2 Consultazione dei servizi nell'ambito della procedura pianificatoria e di dissodamento

Nell'ambito della procedura pianificatoria, analogamente a quanto avvenuto con l'esame preliminare, la Sezione dello sviluppo territoriale ha curato il coordinamento delle osservazioni sugli atti pianificatori da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha formulato all'autorità preposta allo svolgimento della procedura direttrice la proposta delle modalità di approvazione della variante di PR.

2. Situazione pianificatoria del Comune

Il PR comunale di Brione Verzasca è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 1980 con risoluzione governativa n. 6221. Lo stesso è stato in seguito oggetto di alcune varianti.

Il Rapporto di pianificazione specifica che la variante in oggetto è stata sviluppata nell'ambito dello studio di revisione generale del PR, il cui esame preliminare da parte del Dipartimento del territorio risale al 25 ottobre 2002.

3. Conformità con la pianificazione superiore

Il Consiglio di Stato ha adottato le schede per l'aggiornamento del Piano direttore cantonale, tra cui la scheda V3 *Energia* il cui grado di consolidamento è stabilito in diritto acquisito. Tra le misure atte ad incrementare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nella scheda viene affermato il sostegno alla produzione di energia idroelettrica tramite piccoli impianti, che devono tuttavia essere valutati con prudenza alla luce di condizioni quadro, criteri e condizioni espressamente introdotte nello strumento pianificatorio superiore.

Il progetto di Brione Verzasca non entra in conflitto con alcuna condizione di non entrata in materia posta dalla scheda, inoltre esso prevede come richiesto un andamento dinamico della dotazione rilasciata, la realizzazione di un rampa di risalita dei pesci, il coordinamento con la procedura pianificatoria oltre che l'identificazione di misure di compenso paesaggistiche.

La Valle Verzasca è pure interessata dalle schede P4 *Componenti naturali* quale zona di protezione del paesaggio (IFP) e P11 *Valle Verzasca*, con particolare riferimento al Concetto territoriale della Valle Verzasca (CTVV), la cui finalità è quella di promuovere un'inversione di tendenza rispetto alla dinamica socio-economica degli ultimi decenni. Nel suo esame preliminare degli atti di variante di PR, il Dipartimento del territorio ha rilevato l'importanza che le conseguenze territoriali della realizzazione del progetto di sfruttamento delle acque non pongano un conflitto insanabile con la tutela degli aspetti paesaggistici alla base dell'importanza riconosciuta a livello federale e della politica territoriale della Valle Verzasca, che conta principalmente proprio sulle risorse territoriali da far valere in campo turistico.

Nell'ambito dell'esame preliminare del Dipartimento del territorio si sono pure espressi il Dipartimento delle finanze e dell'economia e il Dipartimento delle istituzioni in merito al progetto di realizzazione della piccola centrale idroelettrica in oggetto. Il DFE si è espresso positivamente, sostenendo il progetto nell'ambito della politica energetica federale e cantonale e considerando sostenibili le restrizioni al prelievo individuate dal DT, che discendono dall'applicazione della legislazione ambientale. Il DI ha pure espresso

posizione favorevole alla sua attuazione in considerazione del contributo al miglioramento delle condizioni socio-economiche di una zona periferica quale la Valle Verzasca oltre che quale importante passo in vista del progetto di aggregazione degli enti locali della valle (lettera 2 giugno 2008).

4. Aspetti relativi alle componenti della variante di PR

4.1 Ubicazione e accesso

A livello regionale, la scelta del fiume Verzasca per la progettazione di un piccolo impianto idroelettrico discende dalle condizioni idrologiche del corso d'acqua, che permettono una produzione energetica rilevante per questo tipo di centraline garantendo parallelamente, grazie agli importanti sfiori in condizioni medie, deflussi residuali molto consistenti. In questo senso il fiume Verzasca rappresenta pienamente un potenziale interessante nel contesto della politica energetica federale riferita ai piccoli impianti idroelettrici; il progetto è peraltro conforme anche alla scheda V3 del PD.

A livello locale, l'ubicazione delle componenti dell'impianto sono il risultato di un'analisi di diverse varianti che hanno considerato aspetti tecnici di produttività, finanziari di realizzazione, ma pure territoriali ed ambientali. Sotto il profilo pianificatorio dell'attribuzione attuale delle diverse utilizzazioni del territorio, la scelta della variante addossata al ponte del Gannone appare meno conflittuale delle due varianti in sponda destra, dove l'edificio sarebbe sorto, quale edificio isolato, all'interno della zona di protezione speciale dell'ambiente e del paesaggio (PAP), retta dall'art. 19 delle vigenti norme d'attuazione del PR e avrebbe determinato la riduzione di territorio attualmente destinato all'agricoltura. Inoltre, il Dipartimento del territorio ha chiesto che la restituzione della centrale avvenisse a monte della suddivisione naturale del fiume in due bracci, evitando così una ripartizione innaturale dei deflussi nell'alveo del fiume che avrebbe potuto determinare scompensi di tipo ambientale.

L'accesso alla centrale non richiede la pianificazione di ulteriori vie di servizio.

4.2 Protezione delle acque, del paesaggio, della natura e della fauna ittica

Trattandosi della richiesta per una nuova concessione per l'utilizzazione di un corso d'acqua a deflusso permanente, il prelievo necessita dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, del 24 gennaio 1991) e deve soddisfare le esigenze relative ai deflussi minimi contenute negli art. 30 a 35 relative alla garanzia di un deflusso minimo adeguato alla salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle componenti naturali e paesaggistiche, tenuto conto degli interessi economici e di approvvigionamento energetico a favore della captazione d'acqua.

La LPAC dispone che per il rilascio dell'autorizzazione al prelievo delle acque destinate all'alimentazione di impianti per lo sfruttamento dell'energia idraulica di potenza lorda superiore a 300 kW sia sentita anche la Confederazione (art. 35 cpv. 3). Conformemente alla LPAC l'UFAM si è espresso in data 9 giugno 2010.

L'evoluzione del progetto è stata seguita dai Servizi interessati fin dalle sue fasi iniziali di richiesta preliminare della concessione, avviata nel 2005 e svoltasi su più tappe successivamente integranti i complementi richiesti:

- Studio preliminare IM gennaio 2005 e Perizia idrobiologica EcoControl febbraio 2005
- Studio preliminare, Nota integrativa, IM giugno 2006
- Studio preliminare, Nota integrativa, IM e EcoControl settembre 2007
- Progetto definitivo IM giugno 2009

È stato pure effettuato un sopralluogo con i progettisti e i rappresentanti del Comune.

Sulla base di tutta la documentazione allestita e degli approfondimenti prodotti dai progettisti, l'Ufficio natura e paesaggio (UNP) e l'Ufficio caccia e pesca (UCP) si sono in definitiva espressi negativamente sul progetto di realizzazione del piccolo impianto idroelettrico sul fiume Verzasca. Le loro motivazioni vengono esposte nel presente messaggio. Anche UFAM, sulla base del preavviso della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, raccomanda di rinunciare al progetto, sostenendo i preavvisi UNP e UCP.

Il Consiglio di Stato espone di seguito come ha ritenuto trattare la conformità del progetto alla legislazione vigente, ed in particolare l'aspetto della garanzia di un deflusso residuale adeguato ai sensi della LPAc. A mente del Consiglio di Stato le posizioni negative dei servizi citati non pongono un insormontabile contrasto legale con la legge federale citata; il CdS le prende così in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi finale legati alla realizzazione del progetto.

Art. 31 LPAc: Deflusso residuale minimo

Ai sensi della LPAc, il prelievo da corsi d'acqua con deflusso permanente può essere autorizzato a condizione che venga garantito un deflusso residuale minimo, definito in funzione della portata Q_{347} ³ (art. 31 cpv. 1) e dalle particolari condizioni ecologiche da verificare caso per caso (art. 31 cpv. 2).

Per la stima della portata Q_{347} sono state utilizzate e regionalizzate le misure delle portate medie giornaliere registrate dalla stazione idrometrica federale di Lavertezzo Campiöi (bacino imbrifero 186 km²) sul periodo 1990-2007. La LPAc indica in dieci anni il periodo di misurazioni del deflusso naturale adeguato per la determinazione di questa portata di riferimento (art. 4 lett. h). Nel caso in oggetto i dati di base utilizzati per stabilire la curva di durata delle portate della Verzasca sono quindi ritenuti adeguati.

L'Istituto di Scienze della terra ha confermato la determinazione della portata Q_{347} , che è quindi da considerare pari a 790 l/s.

Su queste basi, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 LPAc il deflusso residuale minimo ammonta a 370 l/s, valore ritenuto correttamente stimato anche da UFAM.

Il deflusso minimo ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 deve essere aumentato se le esigenze elencate dal cpv. 2 non possono essere ottemperate:

a. *La qualità prescritta delle acque superficiali:*

la Perizia idrobiologica, sulla base dei rilievi effettuati, attesta l'assenza di inquinamento chimico-fisico. Nessuna fonte antropica pone potenziali problemi di alterazione qualitativa delle acque. La provenienza delle acque nella tratta in esame (zona montana), la conformazione e la relativa brevità della tratta a deflusso residuale e la dotazione minima prevista in estate escludono problemi legati alla capacità di omeostasi termica.

b. *L'alimentazione della falda freatica (approvvigionamento in acqua potabile e bilancio idrico dei suoli sfruttati a fini agricoli):*

lo stato della falda non è influenzato dal progetto.

³ Portata media d'acqua misurata giornalmente per un periodo di almeno 347 giorni all'anno.

c. *La tutela dei biotopi o biocenosi rari:*

nella tratta a deflusso residuale non sono presenti biotopi o biocenosi rari o inseriti in inventari di protezione; come prescritto dalle condizioni imposte dalla scheda V3 del PD, l'impianto non incide su biotopi iscritti in inventari federali o cantonali;

d. *La libera migrazione dei pesci:*

il tema è stato indagato sul campo tramite l'applicazione di metodologie specifiche per la valutazione dell'habitat con particolare riferimento alla tutela della fauna ittica (cfr. Perizia idrobiologica). La percorribilità da parte delle trote in risalita è piuttosto difficoltosa già in situazione naturale a causa della morfologia dell'alveo. Il variare della portata (aumento o diminuzione) può provocare, a dipendenza del punto osservato, sia un nuovo punto di passaggio, sia un nuovo ostacolo alla migrazione.

La traversa verrà munita di una scala di monta dei pesci garantendo la possibilità di migrare verso la zona golenale superiore, particolarmente atta ad ospitare la riproduzione dei Salmonidi.

Su queste basi possiamo concludere che il deflusso minimo non richiede di essere aumentato ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LPAc, ciò che è condiviso anche da UFAM.

Eventuali deroghe conformemente all'art. 32 della LPAc non trovano in questo caso applicazione.

Art. 33 LPAc: Aumento del deflusso residuale minimo

L'articolo 33 LPAc permette di stabilire, attraverso una ponderazione degli interessi a favore e contro il prelievo, i deflussi residuali atti a soddisfare nel miglior modo possibile i differenti interessi da tutelare, tenendoli in maggior considerazione di quanto non lo consenta l'art. 31.

Nel caso in esame entrano in considerazione i seguenti interessi contro l'entità del prelievo previsto elencati dall'art. 33 cpv. 3 LPAc

a) *l'importanza dell'acqua in quanto elemento del paesaggio*

Il fiume Verzasca è parte integrante dell'oggetto 1807 (*Val Verzasca*) dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). L'oggetto IFP 1807 è descritto dalla scheda di inventario come "*Vallata dall'aspetto selvaggio e primitivo, intagliata nelle formazioni di gneiss delle coltri penniniche lepontiche. Corsi d'acqua famosi per la perfetta limpidezza con riflessi verdastri. Grazie all'isolamento geografico la valle ha potuto conservare la caratteristica originaria e rappresenta un'armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico. Costruzioni di pietra tipiche e ben conservate. Nella bassa valle terrazzi coltivati, residui dell'attività agropastorale con spostamenti pendolari stagionali caratteristici per alcune popolazioni montane ticinesi.*"

Le caratteristiche del fiume e delle sue acque nonché l'aspetto selvaggio e primordiale del paesaggio fluviale, sono quindi espressamente considerati nella definizione dell'importanza nazionale della valle e costituiscono valori che devono essere preservati ai sensi dell'art. 6 della legge federale sulla protezione della natura (LPN).

La naturale dinamica idrologica assume particolare significato sia in funzione dei contenuti ecologici, che di quelli paesaggistici. Alla luce degli approfondimenti di carattere paesaggistico elaborati dai consulenti ambientali, le portate che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche del corso d'acqua e delle sue proprietà sensoriali (colorazione verdastria delle acque, turbolenza significativa, ampiezza del letto bagnato) sono da considerare rilevanti. Per questo motivo, il Dipartimento del territorio, nell'ambito del suo esame preliminare del progetto pianificatorio, ha vincolato il suo preavviso positivo

ad una maggiore garanzia della corretta tutela degli interessi paesaggistici presenti, richiedendo l'aumento dei rilasci di dotazione proposti in via preliminare.

La dotazione dinamica proposta in origine (2005) e rivista in funzione di tali richieste (2009) è così ripartita:

	genn.	febb.	mar.	apr.	magg.	giug.	lugl.	ago.	sett.	ott.	nov.	dic.
2005		410		1000		2500		1000			410	
2009		500		1500		2500			1500			500

Sui deflussi di dotazione proposti si possono formulare le seguenti considerazioni:

- la dotazione minima del 2005 (410 l/s) corrispondeva all'art. 31 cpv. 1 LPAc calcolato in base alla portata Q_{347} allora stimata sul periodo di misurazioni idrologiche a disposizione. La stessa veniva proposta per 6 mesi all'anno (180 giorni). Il Dipartimento del territorio ha considerato inadeguata una tale dotazione. Le condizioni del corso d'acqua con un tale deflusso non sono mai state riscontrate né documentate dagli esperti (che la definivano "non valutabile") e risulta addirittura inferiore al deflusso minimo mai registrato.

La proposta del 2009 prevede un aumento del rilascio di dotazione, ora costantemente superiore all'art. 31 cpv 1: 500 l/s a fronte del deflusso minimo di base ai sensi di legge di 370 l/s. 1 LPAc. Parallelamente, il periodo di attivazione della dotazione minima è stato ristretto: essa è ora proposta per 5 mesi all'anno (151 giorni invece dei 180 giorni della prima proposta).

- Il deflusso minimo garantito in estate e autunno è stato aumentato, come richiesto dal DT, rispetto alla proposta 2005, in particolare da metà settembre a fine ottobre (da 410 a 1500 l/s), periodo ancora molto frequentato a scopo turistico e di svago. Anche la dotazione estiva di 1000 l/s, giudicata insufficiente, è ora portata a 1500 l/s.

Rispetto alle condizioni naturali minime già verificatesi nella Verzasca, la nuova proposta migliora le condizioni di deflusso minimo dall'estate all'autunno: la dotazione è ora superiore alle condizioni minime naturali da giugno a fine ottobre.

Il tema dell'impatto paesaggistico della diminuzione delle portate nel fiume Verzasca è stato ulteriormente indagato anche con la documentazione dell'aspetto visivo del fiume tramite una serie di fotografie prese in presenza di portate conosciute. Gli esperti, sulla base del mantenimento della superficie bagnata delle pozze e della conservazione del carattere torrentizio del tratto centrale più in pendenza (produzione di schiuma e rumore caratteristico), valutano soddisfacente una portata di 2200-2500 l/s e sufficiente una portata di 1500 l/s per mantenere le caratteristiche paesaggistiche del corso d'acqua.

Per quanto riguarda invece la situazione con un deflusso di 500 l/s (aumentato rispetto alla prima proposta di 410 l/s), questa non è mai stata osservata e non è quindi documentata nella Perizia ("non valutabile"). Portate inferiori a 500 l/s sono già state registrate in situazione naturale; la frequenza del deflusso minimo è però destinata ad essere incrementata anche se solo nei mesi da novembre a marzo, meno interessanti dal profilo della fruibilità paesaggistica della valle.

- Si rileva che l'atto di concessione definisce il deflusso minimo attivamente rilasciato dalla presa (deflusso di dotazione). Nella realtà dell'anno medio, la presenza degli sfiori permette un'alimentazione accresciuta della tratta da aprile a dicembre per 135 giorni all'anno in media (Figura 1).




Figura 1: Regime delle portate medie mensili, deflussi minimi naturali e deflussi di dotazione

- L'aumento delle dotazioni inizialmente previste viene reso possibile dall'incremento della portata di dimensionamento dell'impianto, che viene portata dai 1'900 l/s del progetto preliminare a 2'700 l/s del progetto definitivo.
 Le caratteristiche idrologiche del fiume Verzasca lo rendono un fiume imponente -a scala regionale- in presenza delle sue portate caratteristiche medie durante la bella stagione. Questo aspetto viene ancora conservato in condizioni idrologiche medie grazie agli sfiori dovuti al dimensionamento del prelievo. Per questo motivo, il Consiglio di Stato propone di fissare il dimensionamento massimo del prelievo per tutta la durata di concessione.
- Le acque del fiume Verzasca sono rinomate anche in considerazione della loro grande limpidezza e dei particolari effetti cromatici. Gli esperti ritengono che tali caratteristiche non potranno subire alterazioni nella tratta a deflusso residuale (proliferazione di alghe, variazioni significative della termica delle acque, garanzia di eventi di piena con relativo effetto abrasivo). Questa conclusione è sorretta dalla presenza lungo il corso della Verzasca di tratte teoricamente già soggette a potenziale scadimento di tali caratteristiche e dove si riscontra nondimeno la stessa particolare colorazione e limpidezza delle acque.

È stata infine approfondita la relazione tra le realizzazioni del progetto e la presenza di diverse pozze con acqua stagnante e piccoli ruscelli costeggiati da alberi e arbusti in sponda sinistra lungo la tratta a deflusso residuale, rilevati in occasione del sopralluogo. Gli approfondimenti e gli ulteriori sopralluoghi degli esperti escludono una correlazione tra la portata del fiume Verzasca e gli ambienti umidi laterali citati. Essi si trovano ad una quota sopraelevata rispetto all'alveo e sono alimentati da riali laterali che scendono dal fianco della montagna.

L'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) si è espresso negativamente sul progetto, ritenendolo incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio di importanza nazionale e con le relative vigenti norme legali di protezione.

In particolare, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici la posizione dell'UNP richiama il preavviso negativo della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFPN, del 6 settembre 2005 nell'ambito della domanda preliminare di concessione) e si basa sulle seguenti considerazioni:

- aspetti idrologici caratterizzati dalle portate del fiume:

A mente dell'UNP, l'aumento di 800 l/sec della portata di dimensionamento con conseguente diminuzione degli sfiori vanifica i benefici dell'incremento dei deflussi residuali (90 l/sec della dotazione invernale, 500 l/sec di quella estiva), e, addirittura, renderebbe la situazione ancora più pregiudizievole per il paesaggio fluviale in modo particolarmente marcato durante gli anni secchi. L'aumento della portata di dimensionamento va infatti a incidere sia sui volumi di sfioro, sia sul numero di giorni l'anno in cui avviene lo sfioro: mediamente questo numero di giorni passa da 210 del progetto preliminare a 135 del progetto definitivo.

Anche l'UFAM, richiamato il preavviso della CFNP, afferma che la domanda di concessione non risponde alle prescrizioni di protezione dell'oggetto IFP n. 1807 *Val Verzasca* e ai principi della conservazione integrale e della salvaguardia per quanto possibile secondo l'art. 6 LPN;

- aspetti costruttivi e di inserimento dei manufatti

Per l'UNP, l'opera di presa costituisce un elemento artificializzante - posto in prossimità di una passerella pedonale, e quindi visibile - inserito all'interno del greto fluviale e suscettibile di alterare l'aspetto selvaggio del fiume. Tale impatto sarà accentuato dalla collocazione, all'interno dell'ambito fluviale, della prevista rampa di risalita per pesci.

La posa della condotta forzata lungo la tratta in galleria, implica la costruzione di una pista di cantiere della larghezza di 3m lungo il sentiero escursionistico per un tratto di ca. 250 m. Dal piano della pista verrà poi innalzato un muro di sostegno in pietra dell'altezza di 1.5m, in un tratto particolarmente visibile, dietro al quale verrà posta la condotta forzata interrata. Il caratteristico sentiero verrà quindi ampliato a 2.5 m di calibro.

L'edificio della centrale, il corpo più voluminoso dell'intero progetto, è previsto all'interno dell'ambito fluviale della Verzasca, attestato a ridosso della spalla del ponte in località *Ganone*. La centrale, realizzata in calcestruzzo rivestito in pietra, occupa un volume di ca. 1'300 m³ e s'innalza dalla riva del fiume per un'altezza di 13.8 m. L'ingombro dell'edificio e il suo inserimento paesaggistico, risultano assai delicati.

Oltre a questi aspetti puntualmente riferiti al tema della tutela del paesaggio all'interno dell'oggetto IFP, l'UNP rammenta che la Verzasca, nella sua tratta a monte della diga di Vogorno, fa parte dei pochi corsi d'acqua di una certa importanza a livello cantonale con un regime idrologico ancora naturale. Richiama inoltre la valenza turistica dell'intera valle, che deve la sua nomea internazionale proprio anche grazie alle peculiarità del fiume, della sua dinamica naturale e bellezza delle sue acque. L'UNP contesta infine l'attribuzione dell'importanza nazionale al piccolo impianto di Brione Verzasca. Quest'ultimo punto è sollevato anche dalle organizzazioni che si oppongono al progetto (cfr. cap. VII).

Il Consiglio di Stato rileva che la delicatezza paesaggistica del comparto nel quale verrebbe realizzato il nuovo piccolo impianto idroelettrico è in effetti stata considerata durante l'intero svolgimento della lunga e complessa fase preliminare di valutazione della possibilità di rilasciare la concessione e di approvare la variante di PR. In particolare, e in base a tali considerazioni, nell'ambito dell'esame preliminare il Dipartimento del territorio si

è espresso negativamente in merito alle dotazioni stagionali preliminarmente formulate dai progettisti chiedendone un incremento. Le dotazioni definitive, qui in approvazione, hanno in effetti tenuto conto di tale richiesta.

Per quanto riguarda l'incidenza del prelievo delle acque, il Consiglio di Stato è dell'avviso che il dimensionamento massimo del prelievo (2.7 mc/s) non pregiudicherà permanentemente il contributo del corso d'acqua all'importante valenza paesaggistica dell'intera valle. Considerate le caratteristiche idrologiche della Verzasca, le condizioni medie del fiume permettono sfiori a livello della presa d'acqua che determinano portate ben al di sopra di quelle giudicate soddisfacenti dai consulenti ambientali. Nei mesi di magra (inverno e agosto al di fuori di eventi meteorologici), le dotazioni imposte garantiscono ad ogni modo portate simili, e spesso maggiori, delle portate minime naturali. Ciò significa che potranno verificarsi periodi durante i quali la centrale dovrà rimanere fuori esercizio, rinunciando ad ogni prelievo d'acqua. Inoltre, durante tutto l'anno la dotazione da rilasciare è sempre superiore al minimo previsto dalla legislazione federale.

Sugli aspetti idromorfologici si esprime anche l'Ufficio dei corsi d'acqua, secondo il quale, considerando la conformazione dell'alveo costituito da materiale molto grossolano e da alcuni massi ciclopici, non sono da attendersi modifiche rilevanti delle caratteristiche morfologiche generali. Considerato il regime idrologico torrentizio della Verzasca, le portate di dotazione previste e la portata di dimensionamento dell'impianto, verrebbe assicurato il mantenimento anche delle portate di morbida e piena formative (2-10 anni di periodo di ritorno). In questo senso non vi sono quindi da attendersi particolari effetti negativi causati dalle opere progettate sulla morfologia fluviale.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto all'interno dell'oggetto IFP, in sede di esame preliminare, il Dipartimento del territorio ha chiesto l'identificazione di misure compensative che mitigassero gli impatti paesaggistici della realizzazione dell'opera. Tali misure hanno in seguito fatto oggetto di uno specifico rapporto da parte dei consulenti ambientali che è stato adottato dall'Assemblea comunale.

Le misure compensative individuate sono le seguenti:

- rivitalizzazione di un'area umida, ma ora degradata, in località Alasca, inserita quale Zona di protezione della natura nell'ambito della revisione del PR comunale,
- rivalorizzazione della selva castanile in località Piee,
- ripristino del tracciato originale della parte alta del sentiero Piee-Ganom, interrotto a causa di uno scoscendimento e ora sostituito da una deviazione che impone di superare un dislivello di 60 m (salita e discesa).

Il Consiglio di Stato sostiene il principio e la necessità della realizzazione delle misure compensative individuate nella misura in cui possano essere attuate con successo, ciò che verrà formalmente vincolato in sede realizzativa. In particolare, per il recupero della selva castanile in località Piee deve essere garantita una continuità di gestione che dipende anche da un piano finanziario a lungo termine. Nell'ambito della procedura di domanda di costruzione queste misure compensative dovranno essere presentate in ogni dettaglio necessario a garantirne l'attuazione e la gestione nel tempo. L'autorità cantonale le valuterà in ogni loro aspetto (pianificatorio, agricolo, ecc.) e le fisserà formalmente nel suo Avviso cantonale.

b) *l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare per la fauna ittica, per il rendimento della pesca e per la capacità naturale di riproduzione dei pesci*

I rilievi effettuati nell'ambito della Perizia idrobiologica attestano la presenza di una popolazione di trota fario dalla struttura equilibrata, soddisfacente dal punto di vista dello stato nutrizionale e caratterizzata da una riuscita riproduzione naturale.

La Perizia presenta i risultati della simulazione di diverse portate su alcune sezioni trasversali della tratta pianeggiante a deflusso residuale, più sensibile alla variazione dei deflussi. È stata considerata l'influenza del deflusso presente in alveo sulla profondità dell'acqua, sulla larghezza dell'alveo bagnato e sulla velocità della corrente con particolare riferimento alle preferenze dell'habitat fluviale della trota fario (metodologia PHABSIM). La simulazioni hanno considerato portate tra i 350 e 1000 l/s. Nel complesso, gli esperti ritengono che l'habitat non viene penalizzato in modo sensibile per i giovani, mentre si riduce l'idoneità per gli adulti.

In generale si nota inoltre, conformemente alle previsioni teoriche, un incremento proporzionalmente più marcato delle condizioni di habitat nella parte inferiore delle curve di relazione portata-variante di habitat. Oltre i 500 l/s le condizioni di profondità, larghezza dell'alveo e velocità della corrente aumentano meno marcatamente che al di sotto di tale portata.

Le modalità del campionamento della fauna ittica non hanno consentito di raccogliere dati quantitativi. Gli esperti ritengono che il prelievo previsto ridurrà la quantità delle trote complessivamente presenti ma premetterà la sopravvivenza di una popolazione di trota fario adeguatamente strutturata ed in grado di automantenersi.

L'Ufficio caccia e pesca ritiene che l'impatto della riduzione delle superfici bagnate e degli habitat fruibili per la biocenosi acquatica resta difficilmente valutabile vista la morfologia dell'alveo. Tuttavia anche l'Ufficio cantonale considera l'aumento della dotazione minima da 410 a 500 l/s quale leggero miglioramento delle condizioni in alveo. Per contro, pure UCP, come già UNP, valuta negativamente l'aumentato dimensionamento del prelievo sul carattere idrologico del corso d'acqua.

Anche l'UCP si esprime negativamente sul progetto idroelettrico. Pur ammettendo che dal lato prettamente tecnico la realizzazione del progetto potrebbe non comportare pregiudizi assolutamente intollerabili agli aspetti di propria competenza, l'UCP ritiene che nel contesto di una visione più vasta tesa ad una salvaguardia delle acque in funzione generale e non solamente ittiogenica, lo sfruttamento delle acque della Verzasca debba essere evitato, in quanto andrebbe a intaccare uno dei pochi corsi d'acqua di una certa importanza a livello cantonale con una situazione idrologica, morfologica, idrobiologica e paesaggistica ancora intatta, come propugnato anche dall'UNP.

Il Consiglio di Stato rileva che la posizione dell'UCP, più che basata su un contrasto con una specifica base legale o su puntuali valutazioni tecniche dell'impatto della realizzazione del progetto, è da ricondurre ad una posizione di principio negativa alla realizzazione di una centralina idroelettrica su un importante corso d'acqua ancora naturale. Tale posizione può essere messa in relazione con la richiesta di una pianificazione cantonale delle regioni e dei corsi d'acqua sui cui sia possibile, rispettivamente vietato, proporre nuovi progetti di centraline idroelettriche. In questo senso, nella primavera del 2008 la Federazione ticinese di acquicoltura e pesca aveva chiesto all'autorità cantonale di procedere con questo tipo di pianificazione, richiesta formalizzata a livello parlamentare dalla mozione Righinetti del 7 maggio 2008. Nel frattempo il Consiglio di Stato, valutando le motivazioni, le implicazioni, le difficoltà e gli obiettivi di una tale richiesta, ha affrontato il tema nell'ambito della revisione del Piano direttore cantonale, introducendo le condizioni e i criteri con i quali il Cantone può sostenere nuovi progetti. La scheda V3 *Energia*, posta in

consultazione dopo l'approvazione del CdS, non è stata oggetto di alcuna osservazione riferita al tema dei piccoli impianti idroelettrici.

L'impianto di Brione Verzasca appare conforme alla pianificazione superiore.

In merito agli aspetti costruttivi del progetto, UCP rileva che la documentazione in esame non tratta il tema dello svuotamento del dissabbiatore, tema sollevato dallo stesso Servizio nell'ambito della valutazione preliminare del progetto di concessione con la richiesta di prevederne lo svuotamento con mezzi meccanici al fine di evitare anomali depositi di materiale fine nella tratta sottostante. L'Ufficio cantonale si riserva pertanto di richiedere l'indennizzo per eventuali danni cagionati in particolare alle aree atte alla riproduzione delle trote dal deposito di materiale fine scaricato dal dissabbiatore, conformemente all'art. del decreto legislativo allegato al presente Messaggio.

Il progetto prevede la realizzazione di una rampa di risalita dei pesci il cui funzionamento è giudicato necessario dalla stessa Perizia idrobiologia che accompagna il progetto, oltre che condizione inserita nella scheda V3 del PD. La funzionalità dell'opera di risalita deve essere garantita dal titolare della concessione che deve esserne il responsabile; le relative spese di manutenzione sono così poste a suo carico come previsto del decreto legislativo allegato al presente Messaggio.

Ogni intervento in alveo dovrà avvenire nel rispetto del periodo di riproduzione della trota (metà ottobre-fine marzo), durante il quale sono vietati intorbidimenti delle acque e/o la messa in secca dell'alveo o di parte dello stesso. Dovranno pertanto essere predisposte per tempo le necessarie deviazioni del corso d'acqua.

Per quanto riguarda gli interessi a favore dell'entità del prelievo (art. 33 cpv. 2), essi sono di natura pubblica, economica e di approvvigionamento energetico.

L'interesse pubblico della realizzazione dell'impianto per l'ente locale è confermato dal legislativo comunale nell'ambito dell'adozione dell'adattamento del Piano regolatore di Brione Verzasca, rispettivamente approvato dal Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame preliminare del progetto di variante.

A livello superiore, il Consiglio di Stato ha inserito nell'aggiornamento del Piano direttore cantonale (scheda V3 *Energia*) il sostegno alla realizzazione di questo tipo di impianti, a condizione che ottemperino determinate condizioni che qui si ritrovano in effetti riunite.

La costruzione di questo nuovo impianto idroelettrico aumenta di 6.6 GWh/anno la produzione indigena di elettricità a partire da una fonte energetica rinnovabile e favorevole al clima con un apporto tangibile, anche se piccolo, alla riduzione della dipendenza da altre fonti più inquinanti.

Gli interessi economici legati alla produzione dell'energia elettrica sono stati di fatto messi in relazione con gli interessi contro l'entità del prelievo. Il prelievo è infatti stato adattato (rispetto alla proposta preliminare) per permettere un rilascio di dotazione più consistente. Il volume di dotazione totale è stato aumentato di 7 mio m³ d'acqua (da 32 a 39 mio m³: +22%).

Parallelamente è stato pure aumentato il dimensionamento del prelievo, passato da 1.9 a 2.7 m³/s, in modo da non compromettere la produzione di energia (mantenuta ad una media annuale di 6.6 mio kWh). Sulla base della curva delle portate medie (aggiornata al periodo 1990-2007), del nuovo dimensionamento previsto e della nuova dotazione dinamica proposta, il volume d'acqua medio prelevato è stato aumentato di 3 mio m³ d'acqua (da 48 a 51 mio m³: +6%).

L'aumento del volume di dotazione è quindi proporzionalmente superiore all'aumento della derivazione delle acque in seguito al maggior dimensionamento del prelievo.

Anche il costo del kWh prodotto risulta leggermente aumentato per lo stesso quantitativo di energia generato (da 11.4 a 11.9 cts).

La tabella seguente riassume le conseguenze di diversi scenari di dotazione ai sensi dell'art. 33 cpv. 4 lett. a LPAc:

Dotazione	370 l/s (art.31.1 LPAc)	500 l/s	Proposta 2005	Proposta 2009	1000 l/s	1500 l/s
Produzione [mio kWh]	7.66	7.39	6.6	6.6	6.34	5.47
Costo kWh [cts]	10.3	10.7	11.4	11.9	12.4	14.4

Su queste basi si può confermare l'impegno dell'istante ad ottemperare alle richieste del Dipartimento del territorio che, nell'ambito della ponderazione degli interessi in fase preliminare a favore e contro l'entità del prelievo, aveva rilevato un certo margine di manovra per migliorare il deflusso di dotazione dell'impianto senza comprometterne la redditività.

Infine l'investimento di 9.22 mio di Fr. (IVA esclusa) costituisce un innegabile beneficio per una regione periferica e di valle discosta particolarmente toccata dallo spopolamento e dalla crisi economica degli scorsi anni.

Dal punto di vista tecnico il progetto rappresenta un miglioramento della sicurezza per l'approvvigionamento in energia elettrica della Valle Verzasca. Infatti la dorsale 16 kV della Valle Verzasca è costituita da una linea aerea che da Gordola/Gordemo sale fino a Sonogno.

L'impossibilità di realizzare con costi sostenibili dei collegamenti ad anello con altre linee delle valli adiacenti, rende la linea più vulnerabile in caso di eventi meteorologici straordinari, con conseguenti interruzioni prolungate dell'erogazione.

L'inserimento della centralina di Brione lungo la dorsale può offrire la possibilità di un funzionamento in isola della stessa in caso di interruzione dell'alimentazione media tensione dalla rete SES a valle. Restano ovviamente da verificare le condizioni di funzionamento a dipendenza del carico della rete e della durata dell'interruzione.

Sfruttando inoltre gli scavi previsti per la condotta forzata si presenta l'opportunità di sostituire la linea aerea media tensione con un cavo, eliminando quindi un tratto di linea che transita lungo un pendio dalle caratteristiche piuttosto instabili, che minaccia direttamente la sicurezza d'esercizio della rete.

4.3 Pericoli naturali

In corrispondenza dell'area prescelta per l'ubicazione dell'edificio della centrale sussiste un potenziale pericolo di crollo di roccia e caduta sassi. Questa valutazione figura nel Piano direttore (scheda di coordinamento V5 *Pericoli naturali*) quale informazione di carattere indicativo. Tuttavia è evidente che, a fronte di una parete rocciosa alta oltre 800 metri, un pericolo seppur latente di crollo di roccia non possa essere escluso.

In termini di rischio, la Sezione forestale conferma che in una zona potenzialmente esposta a pericolo di caduta sassi/crollo roccia la realizzazione di una centralina idroelettrica è accettabile. Infatti, la probabilità che si stacchi un ammasso roccioso dalla parete e che qualche frammento litoide colpisca l'infrastruttura può essere considerata estremamente bassa. Trattandosi poi di una costruzione che non comporta la presenza fissa di persone, il rischio è classificabile come residuo.

Nondimeno, proprio in considerazione del pericolo latente di crollo roccia, già in fase di esame preliminare della variante, il Dipartimento del territorio ha rilevato l'inopportunità di aumentare il rischio associato alla realizzazione dell'impianto idroelettrico legato alla proposta di utilizzare la superficie del tetto della centrale come terrazza panoramica.

Lo scrivente Consiglio ritiene pertanto che la normativa di PR in approvazione debba essere modificata d'ufficio al fine di gestire al meglio il pericolo naturale latente che insiste sull'infrastruttura della microcentrale, stralciando dall'art. 24 bis NAPR il riferimento alla sistemazione della copertura del manufatto come piazzale pedonale accessibile al pubblico (cfr. pto 4.6 seguente).

L'impianto idroelettrico progettato risulta inoltre inserito all'interno dell'area alluvionabile o inondabile del fiume Verzasca.

L'Ufficio corsi d'acqua conferma che la definizione della portata centenaria di dimensionamento e le verifiche idrauliche (calcoli dei profili di rigurgito a monte della presa, verifiche idrauliche delle sezioni) sono state effettuate correttamente. L'eventuale innalzamento del livello idrico a monte della passerella pedonale, causato dalla presenza della presa, non comporterebbe effetti negativi o situazioni di pericolo idraulico.

Per quanto attiene ai pericoli naturali che insistono sul territorio che verrà occupato dal nuovo impianto, gli accorgimenti costruttivi e protezioni puntuali potranno essere approfonditi con l'Ufficio dei corsi d'acqua e la Sezione forestale in fase di progettazione definitiva, anche sulla base di un perizia geologica, in modo da definire la tipologia costruttiva e adottare tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre la vulnerabilità.

4.4 Distanza dal corso d'acqua

La nuova zona AP-EP che ospiterà l'edificio della centralina risulta all'interno dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua così come definito nell'art. 21 dell'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e dalle relative direttive federali di applicazione. L'interesse pubblico dell'opera e il suo inserimento come corpo accessorio del manufatto esistente (ponte) rendono accettabile una tale sovrapposizione. Pertanto, considerata la situazione locale (presenza del manufatto del ponte e della galleria) e il preavviso positivo dell'Ufficio dei corsi d'acqua, lo scrivente Consiglio ritiene che sia in questo caso possibile derogare all'articolo in oggetto e consentire la costruzione della centrale all'interno dello spazio di pertinenza del corso d'acqua.

Risulta tuttavia opportuno che il nuovo articolo NAPR consideri in modo esplicito lo spazio di pertinenza del corso d'acqua: a questo proposito il Consiglio di Stato propone le relative modifiche dell'art. 24bis di cui al pto 4.6 seguente.

Ulteriori indicazioni più concrete per l'inserimento del manufatto e della condotta forzata (e della scelta del tracciato di quest'ultima) in maniera confacente allo spazio di pertinenza del corso d'acqua verranno fornite preliminarmente durante la fase di progettazione o emesse come condizioni da rispettare nell'ambito della procedura ordinaria retta dalla Legge edilizia.

Per quanto riguarda in generale la distanza minima da mantenere dai corsi d'acqua, si rammenta che a livello cantonale fa stato l'art. 34 RLE ed il relativo allegato 4 (cfr BU 11/2007 e 12/2007), che la definiscono in rapporto alla larghezza naturale del fondo dell'alveo. Sarà nell'ambito della completazione degli atti per la revisione del PR di Brione Verzasca che questo tema deve essere sviluppato correttamente. In questo senso per tutto il territorio comunale; si rende attento l'ente pianificante che il concetto di spazio di pertinenza di un corso d'acqua non equivale e non coincide forzatamente ad una Zona di protezione della natura.

4.5 Infrastruttura viaria

Su indicazione della Sezione della mobilità, il Consiglio di Stato segnala che i lavori di realizzazione della microcentrale non dovranno arrecare disturbo alla fluidità e alle sicurezza del traffico sulla strada cantonale.

Inoltre, deve essere garantita la funzionalità della porta che consente l'accesso al ponte per l'ispezione, ubicata nell'arco dove è prevista la realizzazione del manufatto della centrale idroelettrica.

Tali aspetti dovranno essere considerati nella fase di progettazione e in quella realizzativa.

4.6 Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR)

Con la variante in approvazione, il Comune ha adeguato il palinsesto normativo del Piano regolatore in funzione della modifica pianificatoria proposta in questa sede (art. 24bis).

Conformemente a quanto esposto ai punti 4.3 e 4.4 precedenti, di seguito sono presentate le modifiche d'ufficio ritenute necessarie dal CdS della norma di attuazione per ragioni formali o di legalità.

Art. 24 bis - Zona microcentrale elettrica

L'area a lato del ponte di Gannone, sulla sponda sinistra della Verzasca è destinata ad una zona per attrezzature d'interesse pubblico destinata all'inserimento di una microcentrale elettrica.

La centrale è da integrare nella sua disposizione, dimensione e impiego dei materiali nel contesto dell'ambito fluviale, sia per gli aspetti idraulici che naturalistici e nel contesto dei manufatti della testa del ponte esistente, in particolare

- la copertura del manufatto non deve superare la quota del filo superiore della piattaforma del ponte esistente, fatta eccezione per parapetti e corpi tecnici;
- essa è da sistemare con impiego di materiali e piantagioni in sintonia con l'ambiente fluviale (piantagioni con essenze autoctone, ecc.);
- le facciate visibili verso ovest e verso nord devono essere rivestite in pietra naturale.

Grado di sensibilità al rumore: II.

4.7 Programma di realizzazione e verifica della sostenibilità finanziaria

La sopportabilità finanziaria della realizzazione di quanto previsto dalla variante del PR di Brione Verzasca è stata valutata dalla Sezione degli enti locali (SEL).

In base alla documentazione in consultazione, l'onere finanziario a carico del Comune di Brione Verzasca si limita a fr. 80'000.-, quale capitale azionario per la costituzione della società che gestirà l'impianto e la sua realizzazione. Tale importo sarà in parte sopportato anche dal Patriziato di Brione Verzasca.

In considerazione della sopportabilità dell'investimento (max. fr. 80'000.-), in data 30 giugno 2009 la SEL ha ratificato la concessione al Municipio di Brione Verzasca del credito di fr. 33'000.- per la variante di PR inerente la zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone.

5. Aspetti relativi al dissodamento

Gli aspetti relativi al dissodamento sono stati valutati dalla Sezione forestale sulla base della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo),

del Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo) e della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAm).

a) Ritenuto in fatto

Con istanza del 31 luglio 2007 il Municipio di Brione Verzasca ha chiesto il dissodamento definitivo di una superficie di 700 mq di area boschiva sul mappale n. 4380 di Brione Verzasca, coordinate 704.962/126.945, di proprietà della Repubblica e Cantone del Ticino, allo scopo di permettere la realizzazione di una microcentrale idroelettrica in prossimità del fiume Verzasca, in località "Gannone", garantendo nel contempo il rispetto della distanza di legge della costruzione dal bosco.

A livello procedurale, la domanda di dissodamento è coordinata con il rilascio di una concessione ai sensi della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque (procedura direttrice) e con una procedura pianificatoria (variante di Piano regolatore).

La domanda di dissodamento è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 44 del 5 giugno 2009 e gli atti sono rimasti esposti nel Comune di Brione Verzasca per un periodo di 30 giorni, per l'esattezza dal 10 giugno al 9 luglio 2009. Entro i termini stabiliti è stata inoltrata un'opposizione congiunta contro la domanda di dissodamento da parte di Pro Natura Ticino, Bellinzona; WWF Svizzera italiana, Bellinzona; Fondazione Svizzera per la tutela del paesaggio, Berna; Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca, Davesco-Soragno e Federazione svizzera di pesca, Berna (cfr. cap. VII).

Considerati i preavvisi espressi dagli Uffici della pianificazione locale, della natura e del paesaggio, della caccia e della pesca, dei corsi d'acqua e dalle Sezioni protezione aria, acqua, suolo e forestale (pericoli naturali), il Consiglio di Stato, su proposta della Sezione forestale, formula le seguenti

b) Considerazioni in diritto

In termini generali, giusta l'articolo 3 LFo, l'area forestale non va diminuita. La foresta deve venire conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 LFo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 LFo).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo può venir concessa una deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e se sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo). Va inoltre tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo).

Perché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella

medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Giusta l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Giusta l'art. 14 RLCFo, al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione. Giusta l'art. 15 RLCFo, è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OFo, l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

Nel caso specifico, il dissodamento definitivo richiesto di 700 mq interessa un bosco ripario costituito da ontano bianco, acero di monte, castagno e frassino, di 20 anni. La funzione preponderante svolta dal complesso boschivo interessato dal dissodamento è protettiva (caduta sassi) e paesaggistica. Per quanto concerne l'entità del dissodamento richiesto, si evidenzia che la superficie del dissodamento non corrisponde alla posizione dell'azzonamento richiesto tramite l'atto pianificatorio. La dimensione dell'area di cui si richiede il dissodamento deve pertanto essere modificata nella sua conformazione e ridotta nella sua entità, sempre tenendo in considerazione l'arretramento di 10 m dell'impianto dal bosco circostante (distanza della costruzione dall'area forestale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LCFo). Il dissodamento necessario per l'opera, tenuto conto di quanto esposto, si riduce a 310 mq.

Per quanto riguarda la necessità preponderante, tale principio è dato dall'esigenza di sfruttare una fonte energetica indigena rinnovabile (nel rispetto di uno sviluppo sostenibile dell'energia, nello spirito dei programmi nazionali "Energia 2000" e "SvizzeraEnergia"), garantendo in tal modo la produzione di corrente idroelettrica. La potenza installata di 1290 kW consentirà di erogare una produzione annua pari a quasi 7 Mio kWh, corrispondente al fabbisogno di energia elettrica dell'intera Valle Verzasca. Sulla scorta di questi dati, lo scrivente Consiglio ritiene che l'infrastruttura prevista risponda a chiare esigenze di interesse pubblico. Tenuto conto dell'importanza sempre maggiore che sta assumendo l'approvvigionamento energetico con fonti indigene e rinnovabili, può pertanto essere riconosciuto un interesse pubblico preponderante per rapporto a quello del mantenimento dell'area forestale. L'ubicazione è vincolata da elementi naturali e progettuali (posizione del fiume Verzasca, pendenza dello stesso con salto di ca. 70 m, restringimento naturale della Verzasca nel punto in cui sorgerà la microcentrale, vicinanza della strada cantonale, minore entità del dissodamento necessario per la realizzazione dell'opera) che ne determinano la posizione. In particolare, va sottolineato che lo studio di altre due ubicazioni alternative ha messo in evidenza che non vi sono possibilità equivalenti o migliori per la realizzazione della centralina al di fuori dell'area boschiva. Per evidenti motivi, il dissodamento in questione soddisfa materialmente alle esigenze della pianificazione del territorio, in quanto collegato ad una variante di Piano regolatore. Non vi sono inoltre ragioni di polizia o seri pericoli ambientali che si oppongono al dissodamento. Per quel che concerne la protezione della natura e del paesaggio, va rilevato che gli ambienti golenali più pregiati lungo il fiume Verzasca, non essendo toccati dal progetto di captazione delle acque, manterranno infatti il loro regime idrico attuale. Come già sottolineato in precedenza, praticamente l'intero comprensorio della Valle Verzasca è inserito nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti di importanza nazionale (IFP, oggetto n. 1807). Notoriamente, all'interno di simili aree gli interventi e le modifiche strutturali vanno attuati secondo i criteri della sistemazione del paesaggio. Da questo punto di vista, il progetto in questione presenta un certo impatto sulla naturalità del corso d'acqua. È stato comunque curato un adeguato inserimento dell'infrastruttura prevista nel paesaggio circostante, tenuto conto che la microcentrale sarà realizzata integralmente in pietra naturale e la maggior parte delle altre opere previste non

provocano impatti importanti a livello di paesaggio complessivo. Considerata l'importanza dell'opera, anche in particolare per garantire l'approvvigionamento energetico della Valle con una fonte rinnovabile, l'impatto sugli ecosistemi e sul paesaggio può nella fattispecie essere ritenuto accettabile.

Si rileva infine che, per quanto concerne la compensazione del dissodamento, un rimboschimento nella stessa zona (giusta l'art. 7 cpv 1 LFo) non può essere preso in considerazione. Nel Comune di Brione Verzasca, come del resto nell'intera Valle, si assiste infatti ad un importante incremento spontaneo della superficie boschiva. La realizzazione del compenso nelle poche aree rimaste ancora aperte, oltre che di difficile attuazione, rischierebbe peraltro di andare a scapito delle superfici agricole, che nel corso degli ultimi decenni hanno già subito una diminuzione. Anche l'attuazione di un compenso reale dell'area dissodata in un'altra regione (ai sensi dell'art. 7 cpv 2 LFo) avrebbe poco senso, considerato l'elevato tasso di boscosità del Cantone, ed in particolare dell'alto Ticino. Fatte queste considerazioni, si ritiene che nel caso specifico si possa eccezionalmente desistere dal compenso in natura. Il Comune di Brione Verzasca dovrà pertanto versare una tassa di compensazione pari a CHF 20.- per mq dissodato definitivamente, che saranno destinati alla realizzazione di progetti a favore della protezione della natura e del paesaggio approvati dalla Sezione forestale, secondo quanto previsto dall'art. 7 cpv 3 LFo.

Tutto ciò considerato, sono adempite le condizioni per la concessione del dissodamento richiesto; il Consiglio di Stato propone la seguente

c) *Decisione di dissodamento*

1. La domanda di dissodamento del 31 luglio 2007, presentata dal Municipio di Brione Verzasca, è parzialmente accolta. Di conseguenza è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 310 mq sul mappale n. 4380 di Brione Verzasca (di proprietà della Repubblica e Cantone del Ticino), così come indicato nella planimetria allegata, timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante la data 31 maggio 2010.
2. La presente autorizzazione, rispettivamente la rimozione delle piante o la modifica delle finalità del suolo boschivo, sono subordinati all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
 - crescita in giudicato della decisione globale;
 - versamento della tassa di compensazione secondo quanto indicato al dispositivo 4 della presente decisione;
 - versamento della tassa di giustizia fissata al dispositivo 5 della presente decisione.
3. Il Comune di Brione Verzasca è tenuto al pagamento di una tassa di compensazione fissata in CHF 20.- per mq dissodato e pertanto in totale CHF 6'200.- (seimiladuecento). Questo importo dovrà essere versato sul conto n. 65-135-4 della Cassa cantonale, dopo fatturazione
4. Per la presente decisione viene applicato, a carico del Comune di Brione Verzasca, un importo di CHF 200.- (duecento) quale tassa di giustizia, da versare alla Cassa cantonale, c.c.p. 65-135-4, dopo fatturazione.

VI. PONDERAZIONE GLOBALE DEGLI INTERESSI

Il piccolo impianto idroelettrico di Brione Verzasca si inserisce perfettamente nella politica energetica federale, nella politica energetica cantonale ed è conforme alle indicazioni inserite nel Piano direttore cantonale.

Le obiezioni di alcuni servizi cantonali e dell'UFAM alla realizzazione dell'impianto discendono principalmente dalla sua ubicazione all'interno di un paesaggio protetto a

livello federale (IFP). La politica energetica in Svizzera è tuttavia una politica pubblica che gode di basi costituzionali e legali alla pari delle politiche di protezione della natura e del paesaggio. Il legislatore non ha inteso fissare una gerarchia dei valori tra questi due compiti dello Stato, che deve quindi provvedere, caso per caso, ad una ponderazione degli interessi presenti per giungere ad una decisione. Lo scrivente Consiglio prende atto, parallelamente al preavviso negativo dell'Ufficio federale dell'ambiente, del preavviso positivo dell'Ufficio federale dell'energia che giudica interessante e razionale la produzione dell'impianto di Brione Verzasca nel contesto del raggiungimento degli obiettivi a lunga scadenza per il futuro approvvigionamento elettrico del Paese.

Il Consiglio di Stato, riconosciuta l'importanza, oltre che l'obbligo legale, di tutelare in maniera adeguata le caratteristiche paesaggistiche dell'oggetto inventariato, ha quindi proceduto ad una ponderazione degli interessi esposti nel presente Messaggio.

In particolare, si rileva che l'intera Valle Verzasca è delimitata quale paesaggio meritevole di protezione a livello federale: la lunghezza del corso principale del fiume che l'attraversa (da Sonogno al bacino idroelettrico di Contra, senza contare gli affluenti laterali) misura circa 15 chilometri, di cui solo 700 metri sarebbero influenzati dalla realizzazione dell'impianto. Peraltro, tale influenza non risulta sensibile durante i periodi di portata media del corso d'acqua, mentre nei periodi siccitosi il deflusso di dotazione è sempre superiore al deflusso minimo stabilito dalla legislazione federale oltre che al deflusso minimo che si verifica già in situazione naturale.

Nessun biotopo protetto è influenzato dal progetto, che prevede una scala di monta per la fauna ittica presso l'opera di presa e la realizzazione dell'edificio della centrale attestato sul ponte della strada, senza costituire un nuovo edificio isolato sul fondovalle né incidere sull'area agricola. Il dissodamento è preavvisato favorevolmente dalla Sezione forestale ed è ridotto al minimo indispensabile.

Per compensare l'incidenza paesaggistica dell'inserimento dell'impianto nel paesaggio protetto sono state identificate misure di compenso che verranno vincolate nell'Avviso cantonale nella successiva fase di domanda di costruzione.

Il progettato impianto, che non ha dato luogo ad alcuna contestazione a livello locale (popolazione, enti locali), permette la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della valle, presenta risvolti economici e sociali marcatamente positivi per il Comune di Brione Verzasca, in una regione periferica del Cantone, e un tassello concreto del progetto in atto di aggregazione dei Comuni della valle.

VII. OSSERVAZIONI RIENTRATE SULLA VARIANTE E SUL DISSODAMENTO

Per quanto riguarda la possibilità di ricorso contro la decisione globale del Gran Consiglio, essa è data solo dopo l'espressione della volontà del Parlamento. La procedura LUA, che diventa procedura direttrice per giungere alla decisione globale, non prevede infatti la possibilità di formulare opposizioni o ricorsi e, invero, non invita neppure ad esprimere osservazioni al momento della pubblicazione della domanda di approvazione. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia opportuno, considerato il coordinamento con la procedura LALPT particolarmente attiva nell'ambito della garanzia dell'informazione e della partecipazione della popolazione, di aprire la possibilità di formulare osservazioni all'indirizzo dell'autorità di approvazione già in questa fase. Il ricorso e le osservazioni rientrate in seguito alla pubblicazione degli atti di variante e di dissodamento sono stati quindi recepiti dal Consiglio di Stato quali osservazioni al progetto, nel merito delle quali il CdS propone le sue considerazioni in questa sede all'attenzione dell'autorità di approvazione.

Si oppongono all'approvazione della variante e dell'autorizzazione al dissodamento Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio,

Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e Federazione svizzera di pesca, che hanno presentato congiuntamente le loro motivazioni tramite ricorso contro la variante di PR e osservazioni contro il dissodamento entrambi datati 7 luglio 2009.

Pro Natura Ticino, WWF Svizzera italiana, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca e Federazione svizzera di pesca (in seguito Pro Natura e Ilcc)

Le organizzazioni citate chiariscono d'entrata di respingere ogni progetto idroelettrico in paesaggi e biotopi protetti d'importanza nazionale, ritenendo che essi non solo non siano auspicabili ma nemmeno compatibili con le disposizioni vigenti del diritto ambientale elvetico.

Esprimendosi sugli aspetti formali legati alla procedura di pubblicazione degli atti di variante di PR

- a) Pro Natura e Ilcc chiedono all'autorità cantonale di definire la procedura direttrice ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 Lcoord, sostenendo che la stessa sia quella del rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque ai sensi della LUA.

Nel merito del progetto di realizzazione di un piccolo impianto idroelettrico all'interno di un paesaggio protetto a livello nazionale (IFP), le organizzazioni richiamano l'art. 6 cpv. 2 LPN per il quale il principio secondo cui un oggetto deve essere conservato intatto non soffre deroghe se non in presenza di un interesse almeno equivalente d'importanza nazionale.

Esse ritengono il progetto inammissibile in quanto

- b) il principio dell'esclusione di uno sfruttamento idrico all'interno di paesaggi protetti sarebbe iscritto nell'Ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle forze idriche (OIFI);
- c) con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale in merito ad una cava di inerti, Pro Natura e Ilcc sostengono che anche se lo sfruttamento idroelettrico non fosse escluso a priori all'interno degli oggetti IFP, l'impianto in discussione non godrebbe di un'importanza nazionale almeno equivalente a quella della tutela paesaggistica. L'entrata in materia per una ponderazione degli interessi nel caso in oggetto risulterebbe pertanto ad ogni modo preclusa.

Il Municipio, nelle sue osservazioni, richiama l'importanza strategica riconosciuta dal Consiglio federale alla produzione di energia rinnovabile, idroelettrica in particolare, quale contributo all'approvvigionamento energetico del Paese oltre che conforme alla politica ambientale e climatica. L'autorità locale contesta l'interpretazione dei ricorrenti dell'OIFI che non escluderebbe affatto il principio di uno sfruttamento idrico in un paesaggio protetto e invoca i requisiti d'interesse pubblico altrettanto degno di tutela della realizzazione dell'impianto in parola, che non possono essere paragonati a quelli di una cava.

Valutazione del Consiglio di Stato

- a) il tema dell'applicazione della Lcoord alle procedure legate alla realizzazione di impianti idroelettrici è stato approfondito dal Servizio giuridico del Dipartimento del territorio in collaborazione con quello del DFE sulla base della contestazione e delle motivazioni addotte da Pro Natura e Ilcc in merito all'avvio -parallelo ma non materialmente coordinato- delle procedure di pianificazione e di rilascio della concessione.

Per i casi in cui la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica necessita della modifica dei piani di utilizzazione e richiede il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque, al fine di ossequiare i disposti della Lcoord, è stato identificato il seguente iter procedurale: la prima parte della procedura corrisponde all'attuale procedura LALPT di variante del PR fino al momento dell'adozione dello strumento pianificatorio da parte del legislativo comunale e relativa pubblicazione unicamente in funzione dell'esercizio del diritto di referendum e ricorso ai sensi della LOC.

In seguito, la procedura di ottenimento della concessione si inserisce quale procedura direttrice, a cura dell'Ufficio dell'energia (UEn) del DFE che procede alla pubblicazione degli atti coordinata con la domanda di concessione e di dissodamento. Contro le procedure oggetto della pubblicazione è possibile formulare osservazioni all'attenzione del Gran Consiglio. DT e DFE allestiscono congiuntamente (sulla base delle rispettive competenze) il progetto di decisione globale che viene presentato al Gran Consiglio tramite Messaggio governativo.

Il Gran Consiglio decide su concessione, PR, dissodamento ed evade le osservazioni. La decisione parlamentare, emanata mediante decreto legislativo, è impugnabile nella sua globalità dinanzi al TRAM. Incaricato di decidere i ricorsi in prima istanza, sugli atti pianificatori il Tribunale avrà pieno potere cognitivo.

La procedura per l'ottenimento della licenza edilizia verrà svolta in una seconda fase e sarà coordinata con l'autorità federale competente per gli impianti a corrente forte (ESTI).

Nel caso del piccolo impianto idroelettrico di Brione Verzasca, la prima procedura avviata è stata quella per la modifica di Piano regolatore conformemente ai disposti LALPT, coerentemente con l'iter sopra indicato:

- in data 4 agosto 2006, il Municipio di Brione Verzasca ha trasmesso il progetto di variante del Piano regolatore comunale al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare ai sensi dell'art. 33 della LALPT che è stato formalizzato con lettera del 26 giugno 2008;
- la variante è stata trasmessa con messaggio municipale 03/2009 del 3 aprile 2009 al legislativo comunale per le sue competenze. La Commissione della gestione ha trasmesso il suo rapporto (20 aprile 2009) all'Assemblea comunale che, nella seduta del 23 aprile 2009, ha adottato la variante di PR proposta dal Municipio;
- in seguito all'adozione da parte dell'Assemblea comunale, la pubblicazione della variante, coordinata con la domanda di dissodamento, è stata annunciata nel Foglio Ufficiale n. 44 del 5 giugno 2009, agli albi comunali e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di Brione Verzasca, dal 10 giugno 2009 al 9 luglio 2009, come previsto dalla LALPT (art. 34);
- entro i termini di pubblicazione previsti dalla LALPT, è stato inoltrato al Consiglio di Stato un ricorso contro il contenuto del progetto di variante (art. 35 LALPT) e un allegato di osservazioni contro il contenuto della domanda di dissodamento.

A questo punto, alla procedura pianificatoria, così come normalmente retta dalla LALPT, si è affiancata la procedura di rilascio della concessione all'utilizzazione delle acque ai sensi della LUA, senza tuttavia che le stesse siano state oggetto di un coordinamento materiale, formalmente corretto ai sensi della Lcoord:

- su istanza della Senco Holding SA del 24 giugno 2009, a nome della costituenda CEL Brione SA, l'Ufficio dell'energia ha pubblicato sul Foglio Ufficiale n. 56 del 17 luglio 2009 la domanda di concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche di

superficie (fiume Verzasca a Brione Verzasca) finalizzata alla produzione di energia elettrica;

- in data 6 luglio, il Municipio di Brione Verzasca ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda di approvazione della variante di PR con gli allegati che documentano il rispetto della procedura di adozione prevista dalla LALPT. Successivamente, in data 28 dicembre 2009, il Municipio ha trasmesso all'autorità cantonale il ricorso e le osservazioni inoltrati in seguito alla pubblicazione degli atti di variante e di dissodamento.

Preso atto della contestazione e delle motivazioni addotte dai ricorrenti, il tema dell'applicazione della Lcoord alle procedure legate alla realizzazione di impianti idroelettrici è stato approfondito scaturendo nell'identificazione dell'iter procedurale presentato sopra, che permette di ossequiare i disposti legislativi vigenti. Il Consiglio di Stato è dell'avviso che il recupero del coordinamento, ai sensi della Lcoord, delle procedure LALPT, LUA e di dissodamento sia effettivamente auspicabile e anche possibile nel caso in oggetto.

Una decisione incidentale in questo senso è stata intimata agli oppositori in data 22 dicembre 2009, nella quale l'autorità cantonale chiarisce e risolve:

1. la procedura di concessione ai sensi della legge sull'utilizzazione delle acque è procedura direttrice per l'emanazione di una decisione globale in merito al rilascio della concessione stessa, all'approvazione della variante di piano regolatore e alla domanda di dissodamento.
2. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è incaricato di agire in nome del Gran Consiglio siano alla decisione globale, e segnatamente di allestire il Messaggio al Gran Consiglio concernente il decreto legislativo con cui verranno decisi tutti gli aspetti sopra menzionati; esso si avvale della collaborazione del Dipartimento del territorio per gli aspetti relativi alla variante di piano regolatore e al dissodamento.
3. Il ricorso e le osservazioni 7 luglio 2009 di Pro Natura e Ilcc saranno evasi nel merito mediante la citata decisione globale del Gran Consiglio.

In questo modo il CdS ritiene che ogni imprecisione procedurale antecedente venga sanata senza alcun pregiudizio per le organizzazioni oppositori già manifestatisi, ai quali sono garantiti tutti i diritti di informazione, di partecipazione e di essere sentiti, che sono stati direttamente informati sulle decisioni in ambito procedurale e che conservano il diritto di formulare ricorso contro la decisione globale del Gran Consiglio.

- b) L'OIFI (del 25 ottobre 1995) ha lo scopo di disciplinare il versamento di indennità per compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell'utilizzazione di forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela di un paesaggio d'importanza nazionale meritevole di protezione (art. 1). L'Ordinanza chiarisce quindi le modalità del calcolo per un tale versamento, attuando un principio legislativo a cui fa riferimento esplicito richiamando l'art. 22 cpv. 3 a 5 LUF1. La modifica della LUF1 indicata è stata introdotta nell'ambito dell'approvazione della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, del 24 gennaio 1991) che deve pertanto essere individuata quale base legale per il presunto principio di incompatibilità -esente da ogni ponderazione degli interessi- tra paesaggio tutelato a livello nazionale e sfruttamento idroelettrico.

Al suo capitolo 2 la LPAC regola il mantenimento di adeguati deflussi residuali tramite l'istituzione dell'autorizzazione al prelievo delle acque e la definizione delle condizioni per il suo ottenimento. L'art. 31 regola la determinazione del deflusso residuale minimo ai sensi della legge federale, che non permette alcuna ponderazione da parte dell'autorità di esecuzione, il cui margine di apprezzamento è limitato alla sola scelta

dei mezzi (cfr. Messaggio concernente l'iniziativa popolare "per la salvaguardia delle nostre acque" e la revisione della legge federale contro l'inquinamento delle acque, del 29 aprile 1987). Dopo la definizione delle esigenze quantitative (cpv. 1), le esigenze qualitative menzionate dal secondo capoverso fanno riferimento alla qualità delle acque superficiali, all'alimentazione delle falde freatiche, ai biotopi e alle biocenosi rare che dipendono dal corso d'acqua, alla migrazione e altre esigenze in situazioni particolari della fauna ittica.

In seguito, tramite l'art. 33 la LPAc definisce gli interessi a favore e contro il prelievo che l'autorità esecutiva deve prendere in considerazione effettuando un'accurata ponderazione per giungere, se del caso, all'aumento dei deflussi residuali minimi imposti dall'art. 31. Il paesaggio viene qui citato tra gli interessi contrari al prelievo, da considerare nell'ambito della ponderazione globale.

Su queste basi, è chiaro che la LPAc conferisce agli aspetti paesaggistici un interesse degno di tutela che deve concorrere alla valutazione della fattibilità e delle modalità di realizzazione di un progetto di sfruttamento idroelettrico; nondimeno non è possibile individuare nel testo legislativo una base legale per escludere a priori ogni progetto all'interno di paesaggi meritevoli, anche se d'importanza nazionale. Il caso della ponderazione degli interessi per valutare l'opportunità della realizzazione di un impianto idroelettrico che influenza un paesaggio IFP è d'altronde previsto esplicitamente dalle Istruzioni federali di applicazione della normativa sui deflussi residuali⁴.

Né il Servizio cantonale competente, né la stessa Confederazione hanno in realtà ravvisato e segnalato un tale impedimento assoluto di principio. Il CdS rileva in particolare che, coinvolta dall'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio nell'ambito delle valutazioni preliminari per il rilascio della concessione, la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) si è spostata in Ticino con una delegazione per partecipare ad un sopralluogo con i promotori e i servizi cantonali interessati e ha quindi stilato un preavviso di 6 pagine entrando nel merito delle particolarità del progetto e delle caratteristiche del comparto fluviale toccato.

Tutto ciò non avrebbe alcun senso se la legislazione ambientale vigente contenesse effettivamente un vincolo della portata di quello invocato dai ricorrenti; alla Commissione federale sarebbe bastata una breve nota scritta indicante tale riferimento, con sostanziale risparmio di tempo, sforzo intellettuale e denaro pubblico. Dall'agire del servizio preposto alla consulenza della Confederazione proprio su questioni fondamentali attinenti alla protezione della natura e del paesaggio si evince piuttosto la necessità di valutare un progetto concreto di sfruttamento idroelettrico all'interno di uno specifico oggetto IFP; ovvero, in definitiva, di attuare quella ponderazione degli interessi che i ricorrenti qui vorrebbero negare di principio.

- c) Resta ora da chiarire se l'interesse insito nella realizzazione del progetto del piccolo impianto idroelettrico di Brione Verzasca goda di un interesse nazionale, almeno equivalente al principio per il quale un paesaggio inventariato a livello federale deve essere conservato intatto nell'ambito dell'adempimento dei compiti della Confederazione (art. 6 cpv. 2 LPN).

La conformità del progetto con la politica energetica federale è presentata al cap. II del presente messaggio. La politica energetica in Svizzera è una politica pubblica che gode di basi costituzionali e legali riprese dalle normative federali e cantonali, alla pari delle politiche di protezione della natura e del paesaggio.

⁴ Débits résiduels convenables - Comment les déterminer? Instructions OFEFP, 2000

Per quanto concerne i piccoli impianti idroelettrici, l'Ufficio federale dell'energia stima che vi siano numerose ubicazioni che vantano un potenziale; sommato, esso risulta interessante per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. In particolare, sulla base del progetto trasmesso alla Confederazione, l'UFE ha riconosciuto l'interesse proprio del piccolo impianto di Brione Verzasca nel quadro della politica federale citata.

Da tutto ciò discende chiaramente che il sostegno alla realizzazione di piccoli impianti idroelettrici è una misura attiva della nuova politica energetica federale: è evidente che presi singolarmente questi impianti non possono rappresentare un contributo determinante all'approvvigionamento energetico del Paese; l'interesse risiede nella realizzazione di tutti quei progetti che sfruttano al meglio il potenziale della forza idrica. La Verzasca, in questo senso, rappresenta un'opportunità molto interessante e razionale, riconosciuta da UFE, in quanto le caratteristiche idrologiche del corso d'acqua ne permettono un prelievo sostanzioso dal punto di vista della produzione di energia rinnovabile (per centraline paragonabili a quella in oggetto) ma nel contempo compatibile con gli aspetti territoriali ed ambientali degni di tutela, grazie in particolare alle sue portate medie molto consistenti durante la bella stagione.

Il Consiglio di Stato sostiene l'inserimento del progetto nelle politiche pubbliche, cantonale e federale, dello sviluppo delle energie rinnovabili (tra le quali l'energia idroelettrica, come definito dall'Ordinanza sull'energia che la mette in testa all'elenco), richiama le basi costituzionali della politica energetica, la legislazione sull'energia con i suoi espliciti riferimenti alle energie indigene e rinnovabili. Ricorda che la politica energetica è l'oggetto di coordinazione e collaborazione tra Confederazione, cantoni, comuni (con particolare riferimento al programma SvizzeraEnergia), cerchie economiche e altre organizzazioni e che la stessa deve essere conforme ai principi dello sviluppo sostenibile, concorrendo alla prevenzione di effetti dannosi o molesti per l'ambiente e le persone.

Il CdS ritiene altresì criticabile e fuorviante la valutazione riferita alla limitatezza del contributo della singola centralina di Brione Verzasca all'approvvigionamento elettrico nazionale ciò che la accomuna -a non averne dubbio- ad ogni altro progetto di piccolo impianto idroelettrico in Svizzera ma anche, con ogni probabilità, a tutti i progetti di sfruttamento a fini energetici di fonti rinnovabili indigene (nessuno dei quali avrebbe dunque un interesse nazionale?). Benché la mancata realizzazione del progetto non metta certo in forse l'approvvigionamento elettrico svizzero o del Cantone, la concretizzazione della politica energetica per quanto riguarda le energie rinnovabili deve tendere anche all'obiettivo della diversificazione delle fonti e dell'approvvigionamento sicuro ed indigeno oltre che ambientalmente compatibile.

In definitiva, questo progetto risulta chiaramente conforme e concorre alla realizzazione delle politiche e dei programmi dell'autorità federale in ambito energetico, ambientale e climatico, fattibile oltre che efficace dalle condizioni del territorio e compatibile con le esigenze legali.

Su queste basi, il Consiglio di Stato ritiene legittimo procedere alla ponderazione degli interessi effettuata nell'ambito della valutazione della procedura di modifica del PR per l'inserimento del piccolo impianto idroelettrico di Brione Verzasca nella pianificazione locale. Chiarito che il progetto presenta in questo senso un interesse nazionale, confermato peraltro dallo stesso Ufficio federale dell'energia, la ponderazione è fattibile e necessaria; la stessa deve evidentemente essere completa e presentare tutti gli interessi in gioco: a favore e contrari, di livello nazionale, cantonale e locale.

Per tutti i motivi elencati il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere integralmente le contestazioni di cui ai punti b) e c), ritenuto che la richiesta di cui al punto a) è stata ritenuta legittima ed ottemperata nella sostanza.

VIII. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE

L'approvazione del Decreto che vi sottoponiamo avrà quale beneficio per il Cantone un introito di Fr. 85'600.-, quale tassa unica di concessione.

In base alla modifica del 13 dicembre 1996 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF RS 721.80; art. 49) gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo e per quelli con una potenza tra 1 e 2 MW è ammesso un aumento lineare sino all'aliquota massima, attualmente fissata a 80 franchi per chilowatt lordo. Considerato che sulla base delle valutazioni idrologiche espletate la potenza lorda media dell'impianto di Brione Verzasca è calcolata in 1'070 kW, il canone annuo risultante è di 7 franchi per chilowatt lordo. Il Cantone percepirà dunque fr. 7'490.- quale introito annuo per il canone d'acqua, fatte salve eventuali future modifiche legislative.

Una prima futura modifica legislativa è già stata approvata dall'Assemblea federale lo scorso 18 giugno 2010 ed entrerà in vigore, trascorsi i termini di referendum, il prossimo 1° gennaio 2011. La modifica approvata dalle Camere federali fissa infatti a partire da tale data e fino al 31 dicembre 2014 il nuovo canone d'acqua in 100 franchi per kW e in 110 franchi per kW dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020 il canone annuo sarà eventualmente modificato sulla base di uno specifico messaggio del Consiglio federale.

Se l'approvazione del Decreto legislativo allegato al presente messaggio dovesse avvenire dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative di cui sopra, lo stesso dovrà pertanto essere modificato nella maniera seguente:

- tassa unica di concessione : 107'000.- fr.
- canone annuo 10'700.- fr.

IX. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

Il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca presso la località Gannone per l'alimentazione di un piccolo impianto per la produzione di energia idroelettrica è coerente con le Linee direttive (2.3 Riscaldamento climatico, ambiente e energia). In particolare, per la produzione efficiente di energia ed energie rinnovabili l'obiettivo è quello di valorizzare e di ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa acqua incrementando la produzione di energia elettrica.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone.

X. CONCLUSIONI E PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato

- tenuto conto della richiesta di Concessione presentata dalla Senco holding SA a nome della costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca;
- tenuto conto della richiesta di approvazione della variante del PR del Comune di Brione Verzasca, adottata dal legislativo comunale, e relativo dissodamento;
- sentiti gli uffici federali e cantonali interessati;

- considerato che l'impianto idroelettrico rispetta pienamente la legislazione in materia di protezione delle acque e non lede in maniera preponderante interessi specifici alla protezione dell'ambiente;
- considerati gli intendimenti di politica energetica del Cantone e della Confederazione;
- tenuto conto della politica cantonale della riforma e delle aggregazioni degli enti locali,

ritiene che la concessione debba essere rilasciata e la variante di PR e il dissodamento approvati in quanto:

l'impianto si inserisce negli obiettivi energetici della Confederazione e del Cantone, in particolare per quanto concerne la promozione delle piccole centrali idroelettriche ed il sostegno alla forza idrica per colmare il previsto deficit in materia di energia e garantire l'approvvigionamento di corrente elettrica in Svizzera. Esso rappresenta inoltre un tassello concreto nel progetto in atto per l'aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca.

Sentito il preavviso dei servizi cantonali e federali competenti, il Consiglio di Stato, con questo Messaggio, vi propone il rilascio della Concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Verzasca per la produzione di energia idroelettrica per la durata di 40 anni, l'approvazione della variante del PR di Brione Verzasca per l'introduzione di una zona AP-EP al servizio della centrale e la relativa autorizzazione al dissodamento.

In considerazione di quanto precede vi chiediamo di dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegata:

Planimetria timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante la data 31 maggio 2010

Planimetria ufficiale	1:1000	COMUNE DI BRIONE VERZ.
		Data: 31.5.2007 Geometra: Claudio Terribili Firma: 


Incarto di dissodamento: n. 3783
 Comune di: **Brione Verzasca**
 Mappale n°: 4380
 Scala: 1:1000



Legenda:
 Dissodamento definitivo
 Area boscata

Terribili

31 MAG. 2010



Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, l'approvazione della variante del PR di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone e l'autorizzazione al dissodamento

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 ottobre 2010 n. 6411 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFi)
- la legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la LE, il RLE, la LALPT, il RLALPT, la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo) Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la LPAmb, ed ogni altra norma in concreto applicabile;
- la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005;
- la scheda V3 del Piano direttore cantonale,

d e c r e t a :

Articolo 1

¹Alla costituenda CEL Brione SA, Brione Verzasca, è data la concessione di utilizzare le acque del fiume Verzasca derivate a quota 721 m.s.m. e restituite a quota 654 m.s.m.

²Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato in 2'700 l/s.

Articolo 2

¹La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

portata media utilizzabile	Q_m	=	1630	l/s
caduta lorda	H	=	67	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	1070	kW

²La potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

Articolo 3

¹Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 85'600.-, da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

²Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (art. 49 cpv. 4), l'impianto di Brione Verzasca è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua di fr. 7'490.-. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

Articolo 4

¹Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUF1 e all'art. 7 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

²Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 5

¹La concessione ha una durata di 40 anni, che decorrono dalla messa in esercizio dell'impianto.

²La messa in esercizio della centrale di Brione Verzasca deve avvenire entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

³Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1 art. 63), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia é corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione é retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

Articolo 6

¹Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 18 della LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

²Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 7

¹Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 1 anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riversione.

²Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

³Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

Articolo 8

¹Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare un deflusso residuale minimo, dalla presa al punto di restituzione, di 500 l/s durante tutto l'anno.

Il deflusso minimo dovrà inoltre essere incrementato come segue:

1500 l/s dal 1° aprile al 30 aprile, e dal 1° luglio al 31 ottobre

2500 l/s dal 1° maggio al 30 giugno.

²L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere periodicamente all'ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

Articolo 9

¹Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUF1.

²Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUF1.

Articolo 10

¹Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

²Il concessionario è responsabile della funzionalità della rampa di risalita dei pesci per l'intero periodo di concessione e s'impegna ad intervenire a sue spese per garantirne la percorribilità da parte della fauna ittica.

³In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

Articolo 11

È approvata la variante del PR del Comune di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP Microcentrale elettrica Gannone con le modifiche d'ufficio di cui al cap. V pto 4.6 del messaggio del Consiglio di Stato allegato al presente Decreto legislativo. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

Articolo 12

Per la realizzazione della microcentrale elettrica è autorizzato il dissodamento definitivo di una superficie boschiva di 310 mq alle condizioni elencate al cap. V pto 5 del messaggio del Consiglio di Stato allegato al presente Decreto legislativo e così come indicato nella planimetria timbrata e firmata Sezione forestale cantonale e recante la data 31 maggio 2010 annessa al messaggio. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

Articolo 13

¹Il Dipartimento del territorio è incaricato di pubblicare gli atti di PR e di dissodamento per il periodo di 30 giorni.

²Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e della pubblicazione di cui al capoverso precedente, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

³Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Articolo 14

Contro il presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 15

Il presente decreto viene intimato:

- alla CEL Brione sa, Brione Verzasca
- al Municipio di Brione Verzasca
- ai proprietari interessati dal dissodamento
- a Pro Natura Ticino in rappresentanza dei firmatari delle osservazioni rientrate